

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO n. 2331 del 23 agosto 2017

Oggetto: Rigetto dell'istanza per la concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma presentata, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., da **GIOVANNI RUBIZZANI** ed acquisita con protocollo **CR-12386-2017** del **01/04/2017**

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016 e 02/2017;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012" che autorizza la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 denominato "SFINGE";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016, 48/2016 e 15/2017;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive

- danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
 - l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
 - l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
 - il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
 - il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
 - l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE"
 - il Decreto n. 836 dell'08 maggio 2015 "*Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012*";
 - l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853

final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;

- l'Ordinanza n. 30 dell'11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale *"si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015"*;
- l'Ordinanza n. 1 del 27 Gennaio 2017 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012",

approvate con l'ordinanza n. 74/2012 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- l'articolo 2, comma 2 e comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

Dato atto:

- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d'istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo "SFINGE", secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta **motivata**, ai sensi del Capo V "Accesso ai documenti amministrativi" della legge n. 241/90, attraverso il sistema informativo "SFINGE" nella sezione "*Richiesta stato pratiche (accesso agli atti)*";
- che è possibile ottenere copia dell'estratto specifico del verbale (atto riferito a più beneficiari), compilando il modello "*Richiesta di accesso ai documenti amministrativi*" da richiedere all'indirizzo e-mail agriterremoto@regione.emilia-romagna.it;

Preso atto:

- che in data **01/04/2017** è stata validata sul sistema informativo "SFINGE" la domanda protocollo **CR-12386-2017** presentata da **GIOVANNI RUBIZZANI** residente in Camposanto (MO), via Prato grasso n. 2-, C.F. RBZGNN32P11H835W;
 - che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la suddetta domanda, predisponendo l'esito istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la non ammissione a contributo, con la seguente motivazione riportata nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera", come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO

SI PROPONE:

- **LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DEL RAGGRUPPAMENTO 1 (IMMOBILI n.1 e 2)** per le seguenti motivazioni:

a) Ai sensi di art 2 comma 3 e 4 dell'Ord. 36/2015: "L'accertamento dei danni provocati dagli eventi sismici deve essere comprovato e documentato mediante la presentazione di perizia giurata" e "La quantificazione del danno, attraverso perizia giurata, necessaria per la determinazione degli aiuti alle imprese ai sensi dell'Art 107.2.b del Trattato UE, secondo le modalità della presente Ordinanza costituisce primo presupposto per l'ottenimento dei contributi, delle agevolazioni e delle altre forme di incentivo previste da provvedimenti del Commissario o della Regione Emilia-Romagna e/o da altre Amministrazioni Pubbliche." Nella domanda in oggetto la dimostrazione del danno non è comprovata da adeguata documentazione dimostrativa.

- **LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DEL RAGGRUPPAMENTO 2 (IMMOBILI n.3, 4 e 5)** per le seguenti motivazioni:

- a) Ai sensi di art 2 comma 3 e 4 dell'Ord. 36/2015: "L'accertamento dei danni provocati dagli eventi sismici deve essere comprovato e documentato mediante la presentazione di perizia giurata" e "La quantificazione del danno, attraverso perizia giurata, necessaria per la determinazione degli aiuti alle imprese ai sensi dell'Art 107.2.b del Trattato UE, secondo le modalità della presente Ordinanza costituisce primo presupposto per l'ottenimento dei contributi, delle agevolazioni e delle altre forme di incentivo previste da provvedimenti del Commissario o della Regione Emilia-Romagna e/o da altre Amministrazioni Pubbliche." Nella domanda in oggetto la dimostrazione del danno non è comprovata da adeguata documentazione dimostrativa;
- b) Inoltre, non si ritiene compiutamente dimostrato l'utilizzo produttivo dell'immobile alla data del sisma da parte dell'impresa (Art. 1 comma 3), requisito fondamentale per beneficiare della concessione dei contributi. La dichiarazione fornita tramite DSAN in merito alla legnaia non permette il riconoscimento di tale attività.

Si rileva, inoltre, che agli atti si riscontra la mancata dichiarazione degli immobili oggetto di domanda all'anagrafe delle aziende agricole. Si precisa che la dichiarazione in anagrafe aziendale, e quindi al Sistema Integrato di Gestione e Controllo, di tutti i terreni aziendali, inclusi quelli con fabbricati, rappresenta un obbligo derivante sia da normativa comunitaria, che nazionale e regionale. L'omissione della dichiarazione comporta, di fatto, l'irregolare esclusione di detto immobile da controlli obbligatori in materia di rispetto dell'ambiente, ovvero che il fabbricato non è considerato funzionale, da parte della stessa impresa, all'attività produttiva ordinaria agricola.

Il richiedente non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. art. 13 bis.

- che si è proceduto, attraverso il sistema informativo "SFINGE", all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Dato atto:

- che il richiedente il contributo, tramite il sistema informativo "SFINGE", ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di rigetto contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;
- che, pertanto, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia S.p.A., ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio;

- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della non ammissione a contributo, secondo quanto riportato nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera" ed allegata al presente atto, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Vista la "Scheda riepilogativa" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell'istanza

DECRETA

- di **rigettare** la richiesta di contributo sugli immobili, riportati in "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Riepilogo degli interventi proposti", presentata da **GIOVANNI RUBIZZANI**, C.F. RBZGNN32P11H835W;
- di prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di contributo sugli immobili contenuti nell'esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto e nell'esito di supplemento istruttorio, quale parte del fascicolo elettronico, così come approvati nel Nucleo di Valutazione e che si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo "SFINGE" al richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

CR-12386-2017 GIOVANNI RUBIZZANI

TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante) CR-12386-2017 Rubizzani Giovanni:

ID. IMMOBILE come da domanda		COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo (mq) -ante -post	INDENNIZZO ASSICURATIVO	INTERVENTO RICHIESTO AL LORDO (EURO)
Raggruppamento 1	n.1	Camposanto (MO)	10	113	Nuova costruzione	Ante: - 177,23 Post: - 177,23	0,00	255.138,18(*)
	n.2	Camposanto (MO)	10	113	TAB. B – lettera c) livello operativo "E3"		0,00	
Raggruppamento 2	n.3	Camposanto (MO)	10	102	Nuova costruzione	Ante: - 61,26 Post: - 61,20	0,00	110.072,22(*)
	n.4	Camposanto (MO)	10	102	TAB. B – lettera c) livello operativo "E3"		0,00	
	n.5	Camposanto (MO)	10	102	TAB. B – lettera c) livello operativo "E3"		0,00	

*Valori indicati in domanda. Si osserva che in perizia gli importi dichiarati sono differenti da quelli dichiarati in domanda.

TABELLA Riepilogo degli interventi proposti CR-12386-2017 GIOVANNI RUBIZZANI:

ID. IMMOBILE come da domanda		SUP ammessa (mq) -ante - post	DESTINAZIONE D'USO Tipologia di intervento	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria (se richiesta)
Raggruppamento 1	n.1	Ante: - 0,00 Post: - 0,00	Nuova costruzione in seguito a demolizione	-	0,00	0,00	0,00
	n.2		Demolizione e ricostruzione Stalla e Fienile	Non valutabile	0,00	0,00	
Raggruppamento 2	n.3	Ante: - 0,00 Post: - 0,00	Nuova costruzione in seguito a demolizione	-	0,00	0,00	0,00
	n.4		Demolizione e ricostruzione Magazzino, pollaio e legnaia	Non valutabile	0,00	0,00	
			n.5	Demolizione e ricostruzione Magazzino	Non valutabile	0,00	
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A							0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO							0,00

PROPOSTA DI DELIBERA CR-12386-2017 GIOVANNI RUBIZZANI:

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
- VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONI AL PREAVVISO DI RIGETTO CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:

Premessa:

L'attività svolta da Rubizzani Giovanni fino alla data del 20/05/2012 e continuata dai figli con l'azienda agricola Fratelli Rubizzani che consiste nell'allevamento di suini, nella macellazione degli stessi e nella coltivazione di cereali misti. La documentazione tecnica fornita in prima istanza e in tutte le integrazioni richieste ha chiarito e comprovato l'attività dell'impresa e la funzionalità indispensabile degli immobili funzionali alla stessa. Studiando in modo puntuale l'istruttoria risulta evidente che l'incomprensione dell'attività di impresa e la parziale lettura dei documenti forniti ha portato alla non ammissione della totalità di quanto richiesto in domanda non rispettando la finalità della Legge 122/2012 art. 1 comma 1.

Raggruppamento 1 – "Immobile 2" (come da domanda)

L'accertamento dei danni provocati dagli eventi sismici è stato ampiamente descritto e documentato fotograficamente e graficamente come prevede la normativa vigente. In data 02/08/2012 con Ord. N. 1239 il Sindaco del Comune di Camposanto sancisce la gravità degli edifici senza specificare il grado di danno ma consigliando la demolizione quindi interpretabile con un livello operativo E3. Il 24/01/2014 viene richiesta una revisione della predetta ordinanza con perizia asseverata in quanto nel testo non era scritto a chiare lettere il livello operativo e su quali edifici aziendali. Un mese dopo, dopo aver accertato quanto relazionato nella perizia, in data 04/02/2014 con Ord. N. 1438 il Sindaco del Comune di Camposanto ribadisce la gravità degli edifici specificandoli in dettaglio ma consigliando la demolizione e specificando un livello operativo E. Gli istruttori analizzando questi documenti ufficiali ritengono non sufficientemente probatori per un livello operativo E3 anche quando nella seconda ordinanza l'esito della scheda Aedes viene rettificato da "B" in "E". Vorrei soffermarmi sulla compilazione della scheda n.8 poi n. 14027 (documento prodotto con integrazione del 11/04/2017) in quanto ritengo che la squadra P334 abbia commesso degli errori enormi nel valutare i danni e rappresentarli sul documento del Dipartimento della Protezione Civile. Mi spiego meglio: nella sezione 3 viene citato la presenza di cordoli e catene quando l'edificio ne è privo, la copertura è spingente pesante invece è stata rappresentata il contrario, nella sezione 4, la più importante, viene evidenziato uno stato di danno nullo, potrei continuare evidenziando le inesattezze evidenziate che hanno portato alla valutazione del rischio totalmente errato. A conferma del grado di danno siamo a produrre anche l'analisi della vulnerabilità e la dimostrazione del livello operativo per togliere ogni dubbio e dare certezze documentali. Con l'integrazione documentale del 11/04/2017 abbiamo prodotto il certificato storico dell'anagrafe aziendale agricola dove si evince che sia fabbricati che i terreni sono censiti, smentendo il contrario di quanto sostenuto in fase istruttoria. Tale documento prova ulteriormente la funzionalità all'attività produttiva ordinaria agricola.

Raggruppamento 2 – "Immobile 1" edificio 2 e 3 (come da domanda)

L'accertamento dei danni provocati dagli eventi sismici è stato ampiamente descritto e documentato fotograficamente e graficamente come prevede la normativa vigente. In data 02/08/2012 con Ord. N. 1239 il Sindaco del Comune di Camposanto sancisce la gravità degli edifici senza specificare il grado di danno ma consigliando la demolizione quindi interpretabile con un livello operativo E3. Il 24/01/2014 viene richiesta una revisione della predetta ordinanza con perizia asseverata in quanto nel testo non era scritto a chiare lettere il livello operativo e su quali edifici aziendali. Un mese dopo, dopo aver accertato quanto relazionato nella perizia, in data 04/02/2014 con Ord. N. 1438 il Sindaco del Comune di Camposanto ribadisce la gravità degli edifici specificandoli in dettaglio ma consigliando la demolizione e specificando un livello operativo E. Gli istruttori analizzando questi documenti ufficiali ritengono non sufficientemente probatori per un livello operativo quindi a conferma del grado di danno siamo a produrre anche l'analisi della vulnerabilità e la dimostrazione del livello operativo per togliere ogni dubbio e dare certezze documentali.

Con l'integrazione documentale del 11/04/2017 abbiamo prodotto il certificato storico dell'anagrafe aziendale agricola dove si evince che sia fabbricati che i terreni sono censiti, smentendo il contrario di quanto sostenuto in fase istruttoria. Tale documentazione prova ulteriormente la funzionalità all'attività produttiva ordinaria agricola. Dell'edificio n. 3 è stata fornita ampia documentazione fotografica dell'utilizzo dell'immobile per l'attività agricola. Per l'edificio n. 2 la porzione crollata è difficile documentare fotograficamente l'utilizzo mentre per la parte non crollata con funzionalità di legnaia è stato spiegato cosa si intende e lo scopo aziendale.

Ci preme ribadire che le conclusioni e conseguente proposta di rigetto sia sostenuta con argomentazioni del tutto soggettive senza supporto tecnico mettendo in discussione le competenze tecnico professionali dello strutturista e del sottoscritto confutando quanto giurato in perizia.

E non recepite in quanto:

1) Si osserva come la dimostrazione del danno così come prevista da Ordinanza sia stata fornita soltanto dopo la comunicazione di preavviso di rigetto nonostante sia stata più volte chiesta durante le varie fasi di richiesta d'integrazione; permangono nella dimostrazione fornita tramite integrazione di perizia giurata del 06/07/2017 gravi lacune come ad esempio la determinazione del fattore di accelerazione ante sisma che non è stata eseguita mentre l'indicazione di tale fattore in fase post sisma è priva delle indicazioni relative alle modalità di calcolo e alla modellazione eseguita, impedendo di fatto la verifica dei parametri di calcolo al soggetto istruttore. Si osserva inoltre che i valori riportati nell'integrazione di perizia giurata non trovano riscontro nella relazione di calcolo allegata. Tale grave mancanza, unita ad una non chiara dimostrazione delle condizioni di danno gravissimo, nonché ad una altrettanto non chiara dimostrazione delle carenze strutturali, determinerebbe un declassamento dello stato di danno per tutti gli immobili da E3 a E0. (Si assumerebbe infatti un valore di vulnerabilità bassa a causa della non corretta dimostrazione della stessa).

2) Le dichiarazioni fornite tramite layout produttivo ante sisma, DSAN sull'utilizzo della legnaia, descrizione degli immobili in integrazione di perizia giurata e il riepilogo delle superfici sempre in integrazione di perizia giurata sono profondamente discordanti tra loro; inoltre l'esigua documentazione fotografica fornita e la conformazione geometrica degli spazi dei fabbricati del raggruppamento 2 impediscono il riconoscimento del razionale utilizzo degli stessi.

3) Per quanto concerne le problematiche relative alle schede Aedes descritte dal tecnico incaricato si rammenta quanto segue:

"La scheda AeDES - Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica - è una scheda per il rilevamento speditivo dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell'agibilità post-sismica di edifici di tipologia strutturale ordinaria (in muratura, in cemento armato o acciaio intelaiato o a setti) dell'edilizia per abitazioni e/o servizi. La scheda è stata utilizzata a partire dal terremoto umbro-marchigiano del 1997 e in tutti gli eventi sismici successivi. La scheda e il relativo manuale di compilazione sono stati approvati con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, "Approvazione del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113, Supplemento Ordinario n. 123 del 17 maggio 2011. Dal Manuale GL Aedes: il termine "UTILIZZAZIONE": è riferita in termini sia spaziali che temporali."

Permane non chiaro il motivo per il quale il beneficiario non si è mai avvalso della facoltà di chiedere la revisione della scheda Aedes in oggetto, così come fatto con l'Ord. del Sindaco del Comune di Camposanto, accettandone di fatto le conclusioni; si ricorda, inoltre, che l'Ordinanza di n. 1438 a cui fa riferimento il tecnico non ordina ma suggerisce la demolizione del solo primo piano dichiarando un livello di inagibilità E; ma l'Ord. 57/2012 differenzia i livelli operativi in E0, E1, E2 ed E3 a seconda della dimostrazione dei danni, delle carenze strutturali, del calcolo del fattore di accelerazione e della vulnerabilità; tali dimostrazioni devono far parte della perizia giurata così come previsto da Ordinanza art. 2 comma 3 e 4: "L'accertamento dei danni provocati dagli eventi sismici deve essere comprovato e documentato mediante la presentazione di perizia giurata" e "La quantificazione del danno, attraverso perizia giurata, necessaria per la determinazione degli aiuti alle imprese ai sensi dell'Art 107.2.b del Trattato UE, secondo le modalità della presente Ordinanza costituisce primo presupposto per l'ottenimento dei contributi, delle agevolazioni e delle altre forme di incentivo previste da provvedimenti del Commissario o della Regione Emilia-Romagna e/o da altre Amministrazioni Pubbliche."

Per tutte le motivazioni sopra descritte, le controdeduzioni sono parzialmente accoglibili e quindi

SI PROPONE:

LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DEI RAGGRUPPAMENTI 1 e 2 (IMMOBILI n.1, 2, 3, 4 e 5) per le seguenti motivazioni:

a) Le dichiarazioni fornite tramite layout produttivo ante e post sisma, DSAN sull'utilizzo della legnaia, descrizione degli immobili in integrazione di perizia giurata e il riepilogo delle superfici sempre in integrazione di perizia giurata sono profondamente discordanti tra loro; inoltre l'esigua documentazione fotografica fornita e la conformazione geometrica degli spazi dei fabbricati oggetto di richiesta di contributo impediscono il riconoscimento del razionale utilizzo degli stessi.

b) Per quanto concerne le problematiche relative alle schede Aedes descritte dal tecnico incaricato si rammenta quanto segue:

"La scheda AeDES - Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica - è una scheda per il rilevamento speditivo dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell'agibilità post-sismica di edifici di tipologia strutturale ordinaria (in muratura, in cemento armato o acciaio intelaiato o a setti) dell'edilizia per abitazioni e/o servizi. La scheda è stata utilizzata a partire dal terremoto umbro-marchigiano del 1997 e in tutti gli eventi sismici successivi. La scheda e il relativo manuale di compilazione sono stati approvati con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, "Approvazione del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113, Supplemento Ordinario n. 123 del 17 maggio 2011. Dal Manuale GL Aedes: il termine "UTILIZZAZIONE": è riferita in termini sia spaziali che temporali."

Permane non chiaro il motivo per il quale il beneficiario non si è mai avvalso della facoltà di chiedere la revisione della scheda Aedes in oggetto, così come fatto con l'Ord. del Sindaco del Comune di Camposanto, accettandone di fatto le conclusioni; si ricorda, inoltre, che l'Ordinanza di n. 1438 a cui fa riferimento il tecnico non ordina ma suggerisce la demolizione del solo primo piano dichiarando un livello di inagibilità E; ma l'Ord. 57/2012 differenzia i livelli operativi in E0, E1, E2 ed E3 a seconda della dimostrazione dei danni, delle carenze strutturali, del calcolo del fattore di accelerazione e della vulnerabilità; tali dimostrazioni devono far parte della perizia giurata così come previsto da Ordinanza art. 2 comma 3 e 4: "L'accertamento dei danni provocati dagli eventi sismici deve essere comprovato e documentato mediante la presentazione di perizia giurata" e "La quantificazione del danno, attraverso perizia giurata, necessaria per la determinazione degli aiuti alle imprese ai sensi dell'Art 107.2.b del Trattato UE, secondo le modalità della presente Ordinanza costituisce primo presupposto per l'ottenimento dei contributi, delle agevolazioni e delle altre forme di incentivo previste da provvedimenti del Commissario o della Regione Emilia-Romagna e/o da altre Amministrazioni Pubbliche."

Il richiedente non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. art. 13 bis.